



Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)
 prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it
 C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

SETTORE IGIENE - AMBIENTE - PATRIMONIO Determinazione Dirigenziale n. 125 del 11/02/2026

Oggetto: Lavori per la realizzazione di un nuovo centro di conferimento rifiuti nell'area dell'ex mattatoio comunale di via E. De Filippo, affidati alla società "Mama Impianti Tecnologici S.r.l.". Autorizzazione al subappalto all'impresa "Garofalo Costruzione S.R.L.S.", con sede in Parete (CE), alla via Scipione l'Africano n. 15.

Delegato alle funzioni dirigenziali ex art.17 D. Lgs. 165/2001

Premesso che:

1. con delibera di Giunta Comunale n° 25 del 10/02/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto da tecnici convenzionati con il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), per la realizzazione di un nuovo centro di conferimento rifiuti nell'area dell'ex mattatoio comunale di via E. De Filippo;
2. il progetto di fattibilità è stato regolarmente trasmesso al Ministero per l'ammissione a finanziamento con fondi del PNRR con **CUP: F12F22001260006**;
3. il Comune di Maddaloni è risultato beneficiario di un contributo di **€ 586.047,46**, concesso con D.D. n. R0000243 del 14/07/2023 ai sensi dell'Avviso M2C.1.1 | 1.1, Linea di intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani", per la realizzazione di un nuovo Centro di Conferimento Rifiuti - Proposta ID MTE11A_00002216;
4. con delibera di C.C. n° 28 dello 05/09/2023 è stato approvato il bilancio di previsione e.f. 2023-2025, nel quale è previsto per il capitolo 316900 "Linea Tecnica Centro Conferimento Rifiuti" – Finanziamento PNRR - Ministero Transizione Ecologica - Misura 2^ - Componente 1 - Investimento 1.1 - Linea Intervento A", una dotazione finanziaria di **€ 568.047,46**;
5. con comunicazione n° 51209 dello 02/11/2023 il Sindaco ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, l'arch. Arturo Cerreto;

6. in data 27/11/2023 con prot. n° 55525 è stato acquisito dall'Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune di Maddaloni, la copia definitiva del progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un nuovo centro di conferimento rifiuti, trasmesso dalla **"Società d'Ingegneria Excogito"**, recependo le varianti richieste dal Comune e quelle del Ministero;
7. con determina a contrarre n° 772 dello 04/12/2023 è stata indetta la gara per l'affidamento di un appalto integrato, ai sensi dell'art. 44 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato alla redazione del progetto esecutivo e dei lavori per la realizzazione del nuovo Centro di Conferimento Rifiuti del Comune di Maddaloni;
8. in data 22/12/2023 il Provveditore alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata Sede di Napoli ha pubblicato il bando di gara per l'affidamento dell'appalto integrato, ponendo a base di gara l'importo di **€ 518.366,89** e generando il **CIG: A03F32D3AD**;
9. il Provveditore alle Opere Pubbliche ha decretato in data 26.01.2024 l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto integrato in favore della società **"Mama Impianti Tecnologici S.r.l."**, con sede legale in Napoli alla Via Battistello Caracciolo n.18;
10. la società **"Mama Impianti Tecnologici S.r.l."**, in sede di gara ha dichiarato di avvalersi per la parte progettuale del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, composto dall'arch. **Silvio Ammirati** (Capogruppo mandatario) e dalla società **"SPI S.r.l."** (mandante);
11. il progetto esecutivo dei lavori, presentato dal Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici (R.T.O.E.), composto dall'arch. Silvio Ammirati (capogruppo mandatario) e dalla società **"SPI S.r.l."**(mandante), è stato approvato dal R.U.P. con determina n°182 del 28/03/2024;
12. con la stessa determina n° 182 del 28/03/2024 è stato approvato il quadro economico definitivo post gara;
13. con contratto di appalto rep. n° 4 del 28/03/2024, sono stati regolati i rapporti fra la società **"Mama Impianti Tecnologici S.r.l."** ed il **"Comune di Maddaloni"** relativamente alla realizzazione del nuovo **"Centro di Conferimento Rifiuti del Comune di Maddaloni"**, finanziato con fondi del PNRR, Avviso M2C1.1.I1.1 – Linea d'intervento A – MTE11A_00002216. Finanziato con fondi dell'Unione Europea – **"Next Generation EU"**;
14. con la Delibera di Giunta Comunale n° 104 del 17/07/2025 è stato approvato un progetto di variante in corso d'opera ed il nuovo quadro economico;

Dato che in data 03/02/2026 con nota prot. n° 6463 l'operatore economico ha richiesto l'autorizzazione al subappalto di alcuni lavori edili all'impresa **"Garofalo Costruzione S.R.L.S."**, cod. fiscale 04689990614, con sede in Parete (CE), alla via Scipione L'Africano n. 15 per un importo di **€ 30.527,91** di cui **€ 746,12** oneri per la sicurezza ed **€ 10.871,62** per i costi di manodopera;

Visto il contratto di subappalto dello 02/02/2026, allegato alla richiesta dello 03/02/2026 prot. n° 6463, nel quale la ditta affidataria dei lavori e quella subappaltatrice dichiarano congiuntamente che il pagamento delle spettanze per i lavori subappaltati saranno effettuati dalla società **"Mama Impianti Tecnologici S.r.l."**;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n. 36/2023, sono state indicate nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare,

tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, prescindendosi da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Rilevato che il comma 4 dell'art. 119 del Codice dei Contratti dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta sono stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;

Appurato che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;

Verificato che l'affidatario, ai sensi del comma 5 dell'art. 119 del DPR 36/2023:

- a. ha trasmesso, con nota acclarata al prot. n° 6463 dello 02/02/2026, il contratto di subappalto a questa stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- b. il contratto di subappalto suddetto è corredato della documentazione tecnica ed amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicando puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- c. con la medesima nota, è stata contestualmente trasmessa la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al [Codice dei Contratti](#) ed il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice medesimo;

Verificato altresì che, ai sensi del comma 16 del citato art. 119 del DPR 36/2023, l'affidatario subappaltante ha allegato alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;

Dato che la ditta subappaltatrice "Garofalo Costruzioni S.R.L.S." in sostituzione del Certificato Esecuzione Lavori (DPR 445/2000) ha dichiarato di aver eseguito lavori analoghi, allegando con nota prot. dello 07/02/2026 prot. n° 7461 copie dei contratti di lavoro effettuati e le relative fatture;

Rilevato che:

- 1. lo scrivente, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ha esaminato la documentazione presentata e ha riscontrato la regolarità della stessa, rispetto alla normativa vigente;
- 2. è stata verificata la regolarità del DURC della ditta subappaltatrice;

3. è stata verificato l'iscrizione nella White List della Prefettura di Caserta della ditta subappaltatrice;
4. è stata verificata l'iscrizione alla CC.II.AA. di Caserta della ditta subappaltatrice;
5. è stata verificata sul portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro la sussistenza della Patente a Crediti della ditta subappaltatrice con un punteggio attuale di 30 crediti;
6. non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima, in quanto la ditta, proposta come subappaltatrice, ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 36/2023;

Rilevato che, trattandosi di ditta subappaltatrice è stato verificato il possesso della categoria OG1;

Precisato che:

- non occorre variare gli impegni di spesa assunti precedentemente, in quanto la società appaltatrice si è assunta l'onere di liquidare la ditta subappaltatrice;
- la presente determina è un semplice atto autorizzativo e che non occorre assumere alcun impegno di spesa;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023;
- l'art. 9, comma 2 della legge nr. 102/2009;
- l'art. 3 della legge nr. 136/2010;
- il D.Lgs nr. 267/2000;
- il D.Lgs nr. 118/2011 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale ed il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità ed il regolamento comunale sui controlli interni;

Dato atto che la presente proposta è tecnicamente regolare;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'operatore economico **"Garofalo Costruzione S.R.L.S."**, cod. fiscale e Partita IVA 04689990614, con sede in Parete (CE), alla via Scipione l'Africano n. 15, in riscontro alla richiesta, pervenuta in data 03/02/2026 prot. n° 6463 dall'operatore aggiudicatario dei lavori, **"Mama Impianti Tecnologici S.r.l."**, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023;

DI SPECIFICARE CHE:

1. il presente atto autorizzativo non necessita di alcun impegno di spesa;
2. i lavori edili subappaltati all'impresa **"Garofalo Costruzione S.R.L.S."**, cod. fiscale 04689990614, con sede in Parete (CE), alla via Scipione l'Africano n. 15 per un importo di € 30.527,91 di cui € 746,12 oneri per la sicurezza ed € 10.871,62 per i costi di manodopera;
3. il pagamento delle spettanze per i lavori subappaltati saranno effettuati direttamente dalla società aggiudicataria **"Mama Impianti Tecnologici S.r.l."**, a seguito di liquidazione degli stati di avanzamento lavori;

DI PRECISARE, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 CDC, che:

- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;

DI PRECISARE, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119 CDC, che:

- l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;
- per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario ed al subappaltatore;
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;
- nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;

DI DISPORRE sin da ora, ai sensi del comma 10 del più volte richiamato art. 119 CDC, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, del subappaltatore relativamente al quale, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al vigente Codice dei Contratti;

DI DISPORRE sin da ora, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 119 CDC, che:

1. il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
2. l'affidatario corrisponda i [costi della sicurezza](#) e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
3. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO CHE, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio Comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE la presente autorizzazione al subappalto:

1. all'operatore affidatario, al subappaltatore e al Direttore dei Lavori per i successivi, eventuali adempimenti di competenza;
2. all'Ufficio Messaggio per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line;
3. al Segretario Generale per il relativo controllo interno;

**Delegato alle funzioni dirigenziali ex art.17 D. Lgs.
165/2001**

Arch. Arturo Cerreto